Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° ROMA - Martedì, 26 marzo 1935 - ANNO XIII **Numero 71**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Annullamento di revoca di onorificenze.

Con Regi Magistrali decreti in data Roma 24 gennaio 1935-XIII, su proposta di S. E. il Primo Segretario di S. M. il Re per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, vennero annullati i Regi Magistrali decreti in data 14 luglio 1932-X, che privavano delle onorificenze di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia e di cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro il sig. Freschi Giovanni fu Giovanni Battista, e pertanto i Regi Magistrali decreti 6 settembre 1917 e 6 gennaio 1921, che rispettivamente conferivano al su nominato le onorificenze di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia e di cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, debbono considerarsi tuttora in vigore.

(845)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 3 gennaio 1935-XIII, n. 218.

Modifiche ai ruoli degli insegnanti delle scuole secondarie di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 7 gennaio 1929, n. 8 e 22 aprile 1932, n. 490, sulle Scuole secondarie di avviamento professionale;

Veduto il Nostro decreto 25 giugno 1931, n. 951, col quale sono istituiti i ruoli del personale di dette scuole, nonchè le successive rettifiche apportate con i Nostri decreti 23 novembre 1931, n. 1702, 23 giugno 1932, n. 1159, 20 aprile 1933, n. 853 e 3 agosto 1934, n. 1614;

Veduti i Nostri decreti legge 22 dicembre 1932, n. 1964 e 29 giugno 1933, n. 1015, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 4 gennaio 1934, n. 45 e n. 41, concernenti il passaggio allo Stato delle scuole e dei corsi di avviamento professionale dei Comuni autonomi;

Considerato che a seguito di una revisione degli ordinamenti delle Scuole secondarie di avviamento a seguito del passaggio allo Stato ai sensi del R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1964, delle scuole già dipendenti dai Comuni autonomi, occorre procedere ad uno spostamento dei posti di organico relativi alle cattedre di computisteria, ragioneria e pratica commerciale e di scienze applicate, tecnologia e costruzioni;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretrio di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I ruoli degli insegnanti di computisteria, ragioneria e pratica commerciale e quelli degli insegnanti di scienze applicate di tecnologia e costruzioni, sono rettificati come segue a decorrere dal 16 settembre 1933:

Insegnanti di computisteria, ragioneria e pratica commerciale n. 238;

Insegnanti di scienze applicate, di tecnologia e costruzioni n. 107.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 358, foglio 1. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 febbraio 1935-XIII, n. 219.

Conferma in carica di due componenti del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto 29 dicembre 1927-VI, n. 2452, con cui viene stabilito che i componenti il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato indicati al n. 6 dell'art. 2 del R. decreto-legge 8 dicembre stesso anno n. 2258, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati;

Visto il R. decreto 26 marzo 1931-IX, n. 316;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comm. ing. Augusto Rubietti, ispettore generale tecnico dei Monopoli di Stato, ed il comm. rag. Pietro Carlo Civati, ispettore generale amministrativo dei Monopoli di Stato, sono confermati quali componenti il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato fino al 28 febbraio 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 358, foglio 10. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1935-XIII, n. 220.
Modificazioni al trattamento doganale di alcuni prodotti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con il R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21 e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il trattamento daziario di alcuni prodotti;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa generale dei dazi doganali, in vigore, sono apportate le seguenti modificazioni:

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	L. Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
139	Cera:			
b)	non nominata:			
	1. greggia	Q.le	55	—
	2. imbianchita o raffinata . . .	»	75	—
643	Oli minerali:			
b)	lubrificanti:			
	1. oli bianchi e per trasformatori	»	70	—
	2. altri	»	25	—
	L'olio di vaselina bianco da impiegare nella brillatura del riso, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministro per le finanze. Gli oli minerali lubrificanti, altri, destinati alla fabbricazione degli oli minerali bianchi e per trasformatori sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal Ministro per le finanze.			

Art. 2.

Le aliquote di tassa vendita sugli oli minerali lubrificanti sono stabilite come segue:
Oli minerali lubrificanti bianchi e per trasformatori (voce 643 *b*) 1): L. 75 per quintale;
Oli minerali lubrificanti, altri (voce 643 *b*) 2): L. 55 per quintale.
Con le stesse norme stabilite per la esenzione dal dazio, la tassa di vendita per l'olio di vaselina bianco da impiegare nella brillatura del riso è stabilita in L. 22 per quintale.
Gli oli minerali lubrificanti, altri, destinati alla fabbricazione degli oli minerali bianchi e per trasformatori sono ammessi alla importazione in esenzione da tassa di vendita con le stesse norme e condizioni stabilite per l'esenzione dal dazio.

Art. 3.

Resta ferma l'applicazione del dazio del 15 per cento sul valore, stabilito col R. decreto-legge 24 settembre 1931, numero 1187, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21, sulla « cera, non nominata » di cui alla voce 139 lettera *b*) della tariffa doganale.
Per gli oli minerali lubrificanti a qualunque impiego destinati, di cui alla voce 643 lettera *b*) della tariffa predetta è mantenuta la esenzione dal dazio ad valorem, stabilita con l'articolo 2 del R. decreto-legge 5 febbraio 1934, n. 88, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1027.

Art. 4.

Sotto la voce 278 lettera *d*) della tariffa doganale è aggiunta la seguente nota:
« Alle stesse condizioni e sotto l'osservanza delle modalità e cautele da stabilirsi dal Ministro per le finanze, sono ammessi al trattamento dei « rottami di ferro e di acciaio, altri », i seguenti materiali di ferro e di acciaio, in quanto destinati alla fabbricazione delle posate: ritagli nuovi di lamiera di ferro provenienti dalla lavorazione di caldaie, di vagoni o di scafi di navi; rifilature di lamiere di ferro; bidoni di scarto e spuntature di bidoni; billettes di seconda scelta; spuntature di laminatoio tonde, ovali o quadre e scarti cosidetti ovaloni o capre, derivanti da forzato arresto di laminazione ».

Art. 5.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 358, foglio 27. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1935-XIII, n. 221.

Autorizzazione della spesa di L. 34.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del decreto Reale 6 ottobre 1927, n. 1827, che reca disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in alcune provincie del Regno all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie inderogabili;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 34.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito, in aggiunta a quella di cui ai Regi decreti-legge 28 settembre 1934, n. 1571, e 17 dicembre 1934, n. 2022.

Il Ministro per i lavori pubblici determinerà con propri decreti l'attribuzione della predetta somma ai singoli gruppi e specie di opere.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti alla inscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici della predetta somma di L. 34.000.000, nel modo seguente: L. 10.000.000 nell'esercizio 1934-35, e L. 12.000.000 in ciascuno degli esercizi 1935-36 e 1936-37.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 358, foglio 13. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1935-XIII, n. 222.

Modificazioni al regime doganale del fosforo, dei solfuri di fosforo e di qualsiasi altro prodotto che venga impiegato in sostituzione del fosforo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21, e successive modificazioni;

Rienuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime doganale del fosforo, dei solfuri di fosforo e di qualsiasi altro prodotto che vengo impiegato in sostituzione del fosfero;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La nota sotto la voce 671 della tariffa doganale è sostituita dalla seguente:

« L'importazione del fosforo bianco, giallo e rosso, dei solfuri di fosforo e di qualsiasi altro prodotto che venga impiegato in sostituzione del fosforo è subordinata al permesso del Ministro per le finanze ed all'osservanza di speciali norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministro stesso ».

Art. 2.

Il fosforo, i solfuri di fosforo e qualsiasi altro prodotto che venga impiegato in sostituzione del fosforo, anche se destinati alla fabbricazione di fiammiferi di ogni sorta, sono sottoposti, oltre al dazio specifico di cui alla voce di tariffa suddetta, anche a quello del 15 per cento sul valore.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 358, foglio 26. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 marzo 1935-XIII, n. 223.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione della frazione Squillani del comune di Roccabascerana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 1° marzo 1917, n. 412, con il quale venne istituito in Squillani, frazione del comune di Roccabascerana, un separato ufficio di conciliazione con giurisdizione sul territorio della frazione stessa e su quello delle frazioni Cassano e Tufara;

Vista la deliberazione 27 gennaio 1934 del podestà di Roccabascerana con cui si chiede la soppressione dell'ufficio di conciliazione anzidetto;

Visti i pareri favorevoli del Primo presidente e del Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261 e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il separato ufficio di conciliazione, istituito con decreto Luogotenenziale 1° marzo 1917, n. 412, nella frazione Squillani del comune di Roccabascerana è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 358, foglio 7. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 febbraio 1935-XIII, n. 224.
Cambiamento della denominazione della Fondazione giubilare di studio « Imperatore Francesco Giuseppe », in Bressanone.

N. 224. R. decreto 14 febbraio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'attuale denominazione della fondazione giubilare di studio « Imperatore Francesco Giuseppe » nella diocesi di Bressanone viene sostituita dalla « Fondazione S. Marco » a favore dei Chierici di cittadinanza italiana della diocesi di Bressanone.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1935 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1935-XIII.
Emissione di obbligazioni per il rimborso delle passività gravanti sulle Aziende patrimoniali dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196, che autorizza l'Amministrazione finanziaria, Aziende patrimoniali dello Stato, ad emettere obbligazioni allo scopo di provvedere al rimborso delle passività gravanti sulle aziende medesime;

Decreta:

1. — Per lo scopo di cui sopra saranno emesse, entro il limite massimo di L. 148.000.000 di capitale nominale, obbligazioni ammortizzabili in venti anni, del valore nominale di L. 500, ciascuna, fruttanti l'interesse annuo di lire quattro e centesimi cinquanta per ogni cento lire di capitale nominale. Tali interessi decorreranno dal 1° marzo 1935 e saranno pagabili a rate semestrali posticipate al 1° marzo ed al 1° settembre di ciascun anno, a cominciare dal 1° settembre 1935 fino al 1° marzo 1955.

2. — Tali obbligazioni, esenti da ogni tassa od imposta presente o futura (art. 2 del citato Regio decreto-legge), saranno emesse al prezzo di lire novantatto per ogni cento lire di capitale nominale e verranno collocate, di preferenza, presso gli Istituti creditori delle aziende patrimoniali dello Stato, in conversione dei loro crediti, e per le eventuali ulteriori disponibilità presso altri Istituti di credito.

3. — L'ammortamento delle obbligazioni stesse avrà luogo mediante sorteggio da effettuarsi pel 1° marzo di ogni anno dal 1936 al 1955.

4. — Il prezzo delle obbligazioni dovrà essere versato per intero all'atto della sottoscrizione, insieme con gli interessi 4,50 per cento (dietim) dal 1° marzo 1935 fino alla data del versamento stesso.

Per le obbligazioni cedute agli Istituti creditori delle Aziende, il conteggio del prezzo delle obbligazioni da essi accettate sarà del pari effettuato per intero alla data del 1° marzo 1935, a scomputo del debito preesistente.

Ove la loro accettazione avvenga posteriormente a tale data, saranno ad essi addebitati gli interessi 4,50 per cento (dietim) come sopra.

Le Aziende patrimoniali dello Stato provvederanno, dal canto loro, al pagamento a favore degli Istituti creditori, degli interessi contrattuali maturati sui loro precedenti crediti dal giorno di scadenza dell'ultimo rateo d'interessi, o quota di ammortamento e fino al giorno della conversione, o della riscossione dei crediti stessi.

5. — Fino a che non siano allestiti i titoli definitivi delle obbligazioni, potranno essere consegnati certificati provvisori, da sostituirsi poi gratuitamente con i titoli definitivi suddetti.

6. — Con altri decreti sarà provveduto alla determinazione ed approvazione del piano di ammortamento del prestito; nonchè dei modelli, leggende, segni caratteristici e tagli dei titoli, ed alle modalità della relativa consegna e quant'altro occorra per l'attuazione del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(827)

DECRETO INTERMINISTERIALE 25 marzo 1935-XIII.
Disposizioni concernenti i pagamenti di merci importate originarie o provenienti dalla Grecia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
E PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, riguardante modalità per l'importazione di merci da alcuni Paesi esteri;
Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934 sulla obbligatorietà della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e sulle norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo delle merci importate, originarie o provenienti dalla Grecia dovrà essere depositato a nome e per conto del creditore presso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Il deposito sarà iscritto in un conto bloccato senza interesse ed avrà effetto liberatorio.

Ove il pagamento sia stato convenuto in valuta estera, il deposito stesso sarà fatto in lire italiane, al cambio più favorevole per il creditore tra quelli valevoli per il giorno di scadenza del debito e il giorno del versamento.

Art. 2.

In relazione al disposto dell'art. 1, chiunque alla entrata in vigore del presente decreto sia ancora obbligato in tutto o in parte al pagamento di merci importate, originarie o provenienti dalla Grecia dovrà, entro dieci giorni, farne denuncia all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Tale denunzia firmata dal debitore, sarà redatta in triplice esemplare, su apposito modulo, e conterrà, fra l'altro, l'indicazione del nome del creditore, la data della fattura, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso.

Uno degli esemplari della denunzia, munito del visto della Banca d'Italia, sarà restituito al denunziante che dovrà consegnarlo alla Banca d'Italia, quale cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, all'atto della costituzione in deposito del versamento di cui all'art. 1.

Art. 3.

L'importatore di merce originaria o proveniente dalla Grecia è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia nelle forme di cui all'articolo precedente.

Tale denuncia, firmata dall'importatore o dal suo legale rappresentante, sarà redatta in triplice esemplare su apposito modulo. Uno degli esemplari, munito del visto delle dogane, sarà restituito al denunziante che dovrà consegnarlo alla Banca d'Italia quale cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, all'atto della costituzione in deposito del versamento di cui all'art. 1. Un altro esemplare, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana stessa rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 4.

L'importatore di merce originaria o proveniente dalla Grecia, inviata per la vendita in commissione, dovrà dichiararlo nella denuncia di cui all'articolo precedente. Delle vendite di tale merce che saranno successivamente effettuate, l'importatore stesso dovrà, di volta in volta, dare comunicazione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, nei modi stabiliti per la denuncia di cui all'art. 2.

Art. 5.

Per le infrazioni alle disposizioni del presente decreto si applicano le sanzioni di cui all'art. 14 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, concernente la obbligatorietà della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni e le norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero.

Art. 6.

Gli organi della polizia tributaria potranno essere richiesti di procedere alle investigazioni ed agli accertamenti per la esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze: Di Revel.

Il Ministro per gli affari esteri: Mussolini.

Il Ministro per la grazia e giustizia: Solmi.

Il Ministro per le corporazioni: Mussolini.

(848)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 561 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lovrich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lovrich Giovanni, figlio del fu Pietro e di Dorcich Maria, nato a Bescanova (Veglia) il 6 luglio 1875 e abitante a Pola, via Monti n. 7, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lauri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zuccon Maria fu Giuseppe e Zuccon Anna, nata a Pola il 2 agosto 1876, ed ai figli nati a Pola: Anna il 7 settembre 1907 e Domenico il 9 febbraio 1911.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8758)

N. 562 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lovrich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lovrich Arturo, figlio di Giovanni e di Maria Zuccon, nato a Pola il 25 febbraio 1903 e abitante a Pola, via Medolino n. 4, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lauri ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cancianich Caterina di Francesco e di Caterina Smocovich, nata a Pola il 24 aprile 1910 ed al figlio Arturo, nato a Pola il 12 novembre 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8759)

N. 1427 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Marich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Marich Simone, figlio del fu Giovanni e della fu Eufemia Fillich, nato a Villa Buri Canfanaro il 28 agosto 1865 e abitante a Villa Buri, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mari ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle figlie, nate a Villa Buri dall'or defunta Anna Vicich: Anna, il 17 febbraio 1901 e Maria, il 25 febbraio 1905.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8796)

N. 1425 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Marich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Marich Michele, figlio di .... e della fu Giustina, nato a Canfanaro il 28 giugno 1865 e abitante a Villa Morgani di Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mari ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8797)

N. 1416 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Marich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Marich Martino, figlio del fu Martino e della fu Tancovich Fosca, nato a Villa Mari di Canfanaro il 5 ottobre 1867 e abitante a Villa Mari, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mari ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vicich Caterina fu Giorgio e fu Fosca Morosin nata a Villa Mari il 2 novembre 1870.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8798)

N. 1415 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-lègge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Marich Martino, figlio del fu Marco e di Marich Maria, nato a Zonti di Canfanaro il 30 marzo 1877 e abitante a Zonti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Calaz Teresa fu Francesco, nata a Pisino l'8 novembre 1879.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8799)

N. 5526 - Div. 1-1932.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Leocadio Marussich, nato a Fiume il 14 gennaio 1908 da Luigi e da Caterina Cherstinich, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quallo di « Marussi ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Leocadio Marussich è ridotto nella forma italiana di « Marussi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 12 giugno 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(9491)

N. 5527 - Div. 1 1932.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signorina Licia Marussich, nata a Fiume il 30 maggio 1912 da Luigi e da Caterina Cherstinich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Marussi ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Licia Marussich è ridotto nella forma italiana di « Marussi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 7 giugno 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(9492)

N. 7320 - Div. 1-1932.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Amedeo Simcich, nato a Mattuglie il 22 giugno 1908 da Matteo e da Maria Pucarich, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Simoni ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Amedeo Simcich è ridotto nella forma italiana di « Simoni » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 12 giugno 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(9493)

N. 11883 - Div. 1-1932.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Vito Kusmann, nato a Fiume il 25 agosto 1904 da Eugenio e da Carolina Suppersberger, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Cosimi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Vito Kusmann è ridotto nella forma italiana di « Cosimi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 7 giugno 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(9494)

N. 5525 - Div. 1-1932.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Luigi Marusich, nato a Pola il 21 luglio 1869 da Giovanni e da Anna Pahor, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Marussi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Marusich è ridotto nella forma italiana di « Marussi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 7 giugno 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(9495)

N. 7471 - Div. 1-1933

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signorina Giovanna Skvarca, nata a Fiume il 26 giugno 1909 da Francesco e da Maria Kapelj, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Squarcia »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Giovanna Skvarca è ridotto nella forma italiana di « Squarcia » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 8 giugno 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(9496)

N. 17242 - Div. 1-1932.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Giovanni Pirjaviz, nato a Fiume il 23 giugno 1905 da Giovanni e da Giorgia Penko, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Pierazzi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Pirjaviz è ridotto nella forma italiana di « Pierazzi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(9499)

N. 14236 - Div. 1-1932.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dalla signora Maria vedova Jelencich, nata a Fiume il 25 agosto 1884 da Giulio Isotta e da Gregoria Gamber, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Elleni ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Maria vedova Jelencich è ridotto nella forma italiana di « Elleni » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume alla richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(9500)

N. 11881 - Div. 1-1932.

IL PREFETTO
PER LA PROVINCIA DEL CARNARO

Vista la domanda presentata dal sig. Edmondo Kusmann di Eugenio e Carolina Suppersberger, nato a Fiume il 29 gennaio 1895, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Cosimi ».

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Edmondo Kusmann è ridotto nella forma italiana di « Cosimi » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Caterina Perósich, nata a Bescavalle il 12 gennaio 1899, moglie;

Beatrice, nata a Fiume il 4 luglio 1921, figlia;

Nives, nata a Fiume il 16 dicembre 1923, figlia;

Mario, nato a Fiume il 22 settembre 1925, figlio;

Umberto, nato a Fiume il 22 settembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 16 giugno 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(9497)

N. 17835 - Div. 1-1933.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal signor Teodoro Selle, nato a Fiume l'8 novembre 1895 da Giuseppe e da Antonia Mance, residente a Fiume, diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Sella »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Teodoro Selle è ridotto nella forma italiana di « Sella » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Kavcich, nata a Lubiana il 2 febbraio 1887, moglie;

Anna, nata a Fiume il 17 giugno 1922, figlia;

Galliano, nato a Fiume il 21 aprile 1924, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 18 giugno 1934 - Anno XII

Il prefetto: TURBACCO.

(9498)

N. 362 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fabaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fobaz Pasquale, figlio di Maria, nato a Sanvincenti il 14 febbraio 1874 e abitante a Biasici (Sanvincenti), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fabi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Dochich Lucia del fu Martino e di Maria Jursich, nata a Sanvincenti il 12 dicembre 1885, ed ai figli, nati a Sanvincenti: Pasquale, il 20 aprile 1904; Martino, il 24 gennaio 1909; Antonio, il 9 marzo 1911; Giuseppe, il 1° marzo 1914; Giovanni, il 1° agosto 1917; Eufemia Rosina, il 2 settembre 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8620)

N. 361 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Fabaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Fobaz Giovanni figlio della fu Fosca, nato a Sanvincenti il 21 agosto 1882 e abitante a Biasini numero 533 (Sanvincenti), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fabi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Milovan Fosca del fu Giuseppe e di Maria Butcovich, nata a Sanvincenti il 9 aprile 1887.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8621)

N. 360 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Faresich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Faresich Gaudenzio, figlio di Gaudenzio e della fu Soccolich Antonia, nato a Ossero il 19 gennaio 1888 e abitante a Ossero, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Faressi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sidrovich Paola del fu Antonio e di Bonich Antonia, nata a Ossero il 15 gennaio 1894, ed ai figli, nati a Ossero: Giovanni, il 30 agosto 1912; Anna, il 24 maggio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8622)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 1935, contenente il bollettino della 1ª estrazione delle obbligazioni del debito redimibile 4,75 % netto, alla pagina 11, ove è detto « ... al n. 50 di scadenza al 1° aprile *1935* » deve leggersi invece « ... al n. 50 di scadenza al 1° aprile *1949* ».

(839)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sospensione del concorso al posto di segretario generale del comune di Palermo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1935-XIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Palermo in data rispettivamente del 1° e 15 febbraio successivo, con la quale venne indetto il concorso per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe del comune di Palermo;

Ritenuta l'opportunità di soprassedere all'espletamento del predetto concorso;

Decreta:

È sospeso, fino a contraria disposizione, il concorso al posto di segretario generale di 1ª classe del comune di Palermo indetto col decreto Ministeriale 23 gennaio 1935-XIII sopracitato.

Roma, addì 20 marzo 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(841)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attribuzioni della Commissione esaminatrice della sede di Roma per il concorso per esami a 600 posti di impiegato ausiliario a contratto a termine, nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, bandito col decreto Ministeriale 29 gennaio 1935.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 29 gennaio 1935, che bandisce un concorso per 600 posti di impiegato ausiliario con contratto a termine;

Ritenuto necessario, per un più rapido svolgimento di tutti i concorsi di cui all'art. 1 del decreto suddetto, di nominare una Commissione esaminatrice unica nella sede di Roma per la revisione degli elaborati delle prove scritte, di tutte le sedi di esami, la formazione delle graduatorie relative e il conferimento dei posti dei concorsi stessi;

Decreta:

Articolo unico.

Alla Commissione esaminatrice della sede di Roma è devoluta la revisione degli elaborati degli esami scritti, la formazione delle graduatorie e il conferimento dei posti di tutti i concorsi di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 29 gennaio 1935, che bandisce il concorso per 600 posti di impiegato ausiliario a contratto a termine.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

(842)

Sostituzione dell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto Ministeriale 29 gennaio 1935-XIII, che bandisce il concorso per titoli a 150 posti di agente subalterno ausiliario a contratto con mansioni di guardafili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che eleva per una volta tanto i limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il decreto Ministeriale 29 gennaio 1935, che bandisce un concorso per 150 posti di agente ausiliario con mansioni di guardafili;

Ritenuto necessario di meglio chiarire l'ultimo comma dell'articolo 3 del bando suddetto;

Decreta:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 3 del decreto Ministeriale 29 gennaio 1935, che bandisce il concorso per 150 posti di agente ausiliario a contratto a termine con mansioni di guardafili, è sostituito dal seguente:

« Si prescinde dal limite massimo di età per gli ex telefonici di cui al precedente art. 1 lettera *A*), e per gli operai di cui allo stesso art. 1 lettera *B*), che contino complessivamente non meno di 500 giornate di effettivo lavoro ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

(843)

Graduatoria di merito del concorso a un posto di allievo ispettore in prova fra laureati in scienze naturali o in scienze agrarie o in scienze forestali presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 1355 del 10 novembre 1934-XIII;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. pag. 040/24/48651 in data 2 marzo 1935 - Anno XIII;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a un posto di allievo ispettore in prova fra laureati in scienze naturali o in scienze agrarie o in scienze forestali nei ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:

1° Dott. Marini Giuseppe;
2° Dott. Fioresi Luigi.

Roma, addì 5 marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

(819)

Graduatoria di merito del concorso a 2 posti di segretario in prova fra periti elettromeccanici, presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Visto il decreto Ministeriale n. 1356 del 10 novembre 1934-XIII;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. pag. 040/24/48650 in data 2 marzo 1935 - Anno XIII

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria del concorso a 2 posti di segretario in prova fra periti elettromeccanici nei ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:

1° Giannelli Edmondo.
2° Corradi Valter.

Roma, addì 5 marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

(821)

Graduatoria di merito del concorso a 4 posti di segretario in prova fra periti industriali chimici, presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 1357 del 10 novembre 1934-XIII;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. pag. 040/24/48649 in data 2 marzo 1935 - Anno XIII;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria del concorso a 4 posti di segretario in prova fra periti industriali chimici nei ruoli dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:

1° Bandettini Cesare;
2° Pizzigalli Battista;
3° Rampini Ricciardo;
4° Sbrascia Pierino;
5° Santini Oreste.

Roma, addì 5 marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

(822)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso a cinque posti di volontario nel ruolo del personale di Cassa della Tesoreria centrale del Regno e della Regia zecca (gruppo B).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto 6 agosto 1926, n. 1378, col quale venne istituito il ruolo di gruppo *B* per il personale di Cassa della Tesoreria centrale del Regno e della Regia zecca;
Visto il R. decreto 21 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;
Visti i decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932, 17 dicembre 1932 e 9 settembre 1934;
Vista la nota 31 gennaio 1935 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato a bandire un pubblico concorso per esami per coprire i posti vacanti nel ruolo del personale di Cassa della Tesoreria centrale e della Regia zecca;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a cinque posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale di Cassa della Tesoreria centrale del Regno e della Regia zecca al quale non sono ammesse a partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

1° diploma di maturità classica o scientifica;
2° diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla Sezione commerciale di un Istituto tecnico del Regno;
3° diploma di geometra, rilasciato dalla Sezione geometri di un Istituto tecnico del Regno, soltanto per il personale che alla data del bando di concorso presta servizio non di ruolo presso gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Sono ritenuti validi anche i diplomi di licenza liceale e di Istituto tecnico (Sezione ragioneria e fisico-matematica ed agrimensura) ed i diplomi degli Istituti commerciali conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici preesistenti a quelli attuali.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, in base al programma allegato al presente decreto ed avrà luogo in Roma. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 21, 22 e 24 giugno 1935.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate al Ministero delle finanze, Direzione generale del Tesoro, o alle Intendenze di finanza, entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del relativo bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 5.

A corredo delle domande con l'indicazione del nome e cognome, della paternità e della residenza del candidato, dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età; per i laureati il limite massimo di età è di 32 anni.

Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 e per i Legionari fiumani il limite massimo di età è elevato di 5 anni; e per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valore militare o promossi per merito di guerra, tale limite è protratto fino al 43° anno di età.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 il limite massimo di età è aumentato di quattro anni. Detto beneficio non si cumula con quello previsto dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante in base alle vigenti disposizioni a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, dei decorati al valore militare, degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per coloro che quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, prestino effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni alla data del presente bando di concorso;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, rilasciato su carta da bollo da L. 4 dal podestà del Comune di origine.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 12;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica in carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze entro l'anno;

5° certificato comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento, nonchè la data dell'iscrizione. Dal certificato stesso, rilasciato dal segretario federale su carta da bollo da L. 4, dovrà risultare, ove ricorra il caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 e che il ferito fascista è stato iscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

A corredo del certificato predetto il ferito fascista dovrà produrre il brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli dovranno comprovare la loro iscrizione ai Fasci all'estero mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, ove risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato per ratifica dal Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso; tale requisito non è richiesto per i mutilati ed invalidi di guerra;

6° certificato medico, rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego pel quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti od invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del Giornale militare del 1922.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, devono dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune, in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza;

8° diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

9° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto dai candidati coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole;

10° fotografia del candidato con la sua firma, autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario. I candidati in servizio straordinario aventi titolo a partecipare al concorso debbono esibire inoltre un certificato da rilasciarsi dal capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data d'inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Art. 6.

I candidati che già appartengono alle Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 7, 8, 9 e 10 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 4 e 6, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo precedente dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non è richiesta per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Art. 7.

Non sono ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda ed i documenti oltre il termine prescritto o li invieranno non completi o irregolari. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo originale di studio.

Agli aspiranti residenti in Colonia è consentito di presentare, in termini, la sola domanda, con riserva di produrre i documenti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

L'ammissione al concorso può inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta: dal direttore generale del Tesoro o da un funzionario dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 5°, presidente; da tre funzionari dell'Amministrazione stessa di grado non inferiore al 7° e dal tesoriere centrale, membri. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 9°.

Art. 9.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, nonchè quelle dell'art. 13 del citato R. decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di 6 decimi. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 2 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e relative estensioni, e dell'art. 13 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, a favore degli iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 ed ai feriti, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma; nonchè le disposizioni di cui alla legge 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, a favore degli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo di gruppo *B* del personale di Cassa della Tesoreria centrale del Regno e della Regia zecca.

Art. 13.

A coloro che conseguono la nomina a volontario, compete soltanto il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza di Roma, nonchè un assegno mensile di L. 700, al lordo della ritenuta del 12 per cento di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e della riduzione di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, e l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto secondo le vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo del loro domicilio l'assegno è di L. 350 mensile al lordo della ritenuta del 12 per cento.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

Parte prima.

1. Nozioni di diritto costituzionale;
2. Nozioni di diritto amministrativo e corporativo.

Parte seconda.

1. Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza.

1. Principi di economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale.

La prova orale oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte verterà anche sulle seguenti materie:

1. Nozioni generali di procedura civile;
2. Principi generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
3. Nozioni generali sui servizi dell'amministrazione finanziaria al centro ed alla periferia;
4. Attribuzioni della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;
5. Nozioni di statistica.

Il Ministro: DI REVEL.

(840)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE - DIV. I.

Approvazione della graduatoria di merito del concorso per esami a 90 posti di volontario nell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette (gruppo B) indetto con decreto Ministeriale 1° gennaio 1934-XII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1934-XII, registrato alla Corte dei conti il giorno 2 successivo, reg. n. 1 Finanze, foglio n. 5, col quale fu indetto un concorso per esami a 90 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette e col quale fu nominata anche la relativa Commissione esaminatrice;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice stessa;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 90 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette, indetto con decreto Ministeriale 1° gennaio 1934-XII.

N. d'ord.	Cognome e nome	Votazione		Totale
		Media prove scritte	Prova orale	
1	Guastini Mario	8.500	8.010	16.510
2	Ratto Aldo	8.100	8.320	16.420
3	Inuggi Giuseppe	7.633	8.560	16.193
4	Vitali Marcello	8.023	8.080	16.103
5	Leonardi Santo	7.583	8.460	16.043
6	Consili Gustavo	7.400	8.640	16.040
7	Straniero Luigi	7.600	8.380	15.980
8	Della Rocca Fiore	7.766	8.190	15.956
9	Mirti Domenico	7.633	8.320	15.953
10	Civitarese Ottorino	7.683	8.200	15.883
11	Cartasegna Guido, ex combattente e iscritto al P.N.F. dal 1° settembre 1922	7.880	8	15.880
12	Montesoro Giovanni	7.090	8.700	15.790
13	Strano Stefano	7.833	7.950	15.783
14	Guadagnini Michelangelo	7.570	8.200	15.770
15	Lisio Mario	7.400	8.350	15.750
16	Zucchi Giov. Battista	7.733	7.990	15.723
17	Ranieri Fortunato	7.516	8.200	15.716
18	Sobrero Battista	7.200	8.510	15.710
19	Santoro Aristide	7.666	8.020	15.686
20	Campanini Darcisio	7.660	8.020	15.680
21	Gigliucci Vito	7.083	8.560	15.643
22	Amorosi Mario	7.216	8.400	15.616
23	Peris Elio	7.503	8.092	15.595
24	Nicolini Mario	7.583	8.010	15.593
25	Strini Alfredo	7.583	8	15.583
26	De Simone Umberto	7.566	8.010	15.576
27	Ancarani Giuseppe	7.060	8.500	15.560
28	Broggi Antonio	8.016	7.500	15.516
29	Zaini Giorgio	7.500	8.010	15.510
30	Costa Riccardo	7.083	8.420	15.503
31	Borriello Antonio	8.126	7.370	15.496
32	Canna Amedeo	7.583	7.910	15.493
33	Tortoriello Ciro	7.846	7.640	15.486
34	Corcos Paolo	7.483	7.980	15.463
35	Austria Alfredo	7.183	8.252	15.435
36	Morello Guido	7.083	8.351	15.434
37	Fidora Natale	7.433	8	15.433
38	Modica Gaspare	7.396	8.010	15.406
39	Maccagnani Antonio	7.733	7.671	15.404
40	Ponzillo Giuseppe	7.203	8.200	15.403
41	Compagnini Giuseppe	7	8.360	15.360
42	Martino Ettore	7.543	7.810	15.353
43	Di Tocco Guglielmo	7.320	8	15.320
44	Napolino Giusto	7.360	7.955	15.315
45	Piazza Rosario	7.050	8.260	15.310
46	Galli Pietro	7.750	7.540	15.290
47	Lingetti Giuseppe	7.750	7.515	15.265
48	Keller Gaetano	7.500	7.760	15.260
49	Selvaggio Gennaro	7	8.250	15.250
50	Velluva Sabino	7.340	7.905	15.245
51	Bosso Maurizio	7.190	8.050	15.240
52	Crisarà Giovanni	7.213	8.010	15.223
53	Des Loges Giulio	7.116	8.104	15.220
54	Massa Aurelio	7.106	8.110	15.216
55	Mossoni Guerrino	7.376	7.830	15.206
56	Lancia Oscar	7.083	8.100	15.183
57	Leotta Giuseppe	7.810	7.350	15.160
58	Consagro Gaetano	7.150	8	15.150
59	Ponari Armando	7.176	7.970	15.146
60	Covello Luigi	7.416	7.700	15.116
61	Santi o Sessanta Guido	7.366	7.740	15.106
62	Lappa Natale	7.553	7.550	15.103
63	Barducci Mario	7.096	8	15.096
64	Vetere Mario, orfano di guerra	7	8.090	15.090
65	Salina Domenico	7.100	7.985	15.085
66	Della Pietra Giovanni	7	8.080	15.080
67	Castellano Alfonso	7.766	7.300	15.066
68	Corsi Emilio	7.516	7.520	15.036
69	Bibolini Pietro, iscritto al P.N.F. dal 1° settembre 1920	7.353	7.682	15.035
70	Melodia Onofrio	7.383	7.651	15.034
71	Romani Platone	7.333	7.700	15.033
72	Maglioli Sergio	7	8.030	15.030
73	Savastano Edoardo	7.116	7.910	15.026
74	Mancini Arturo, iscritto al P.N.F. dal 4 luglio 1920	7.756	7.254	15.010
75	Mastrorosa Vito	7.166	7.840	15.006
76	Sardiani Bruno	7.733	7.272	15.005
77	La Mantia Giovanni	7.033	7.971	15.004
78	Mancusi Antonio	7.583	7.420	15.003
79	De Toma Filippo	7.400	7.602	15.002
80	Passafiume Giovanni	7	8	15
81	Matricardi Agostino	7	7.980	14.980
82	Curcio Emanuele	7.166	7.800	14.966
83	Di Ciommo Pasquale	7.430	7.530	14.960
84	Furia Andrea	7.083	7.860	14.943
85	Chiappini Pietro	7.333	7.600	14.933
86	Principe Francesco	7.450	7.480	14.930
87	Bellei Enrico	7.416	7.512	14.928
88	Meloni Giuseppe	7.516	7.410	14.926
89	Bertocci Renato	7.293	7.630	14.923
90	Manfredi Alfredo	7.216	7.700	14.916
91	Cadeddu Mario	7.783	7.130	14.913
92	Semeraro Domenico	7	7.910	14.910
93	Silvestro Domenico	7.206	7.702	14.908
94	Santucci Manlio	7.166	7.740	14.906
95	Santroni Walter	7.093	7.810	14.903
96	Puglionisi Leonardo	7.316	7.570	14.886
97	Tonicello Mirco	7.083	7.800	14.883
98	Marino Paolino	7.216	7.630	14.846
99	Flaccavento Salvatore	7.333	7.512	14.845
100	Smanio Romeo	7.833	7.010	14.843
101	Spatazza Leonardo	7.083	7.752	14.835
102	Nalli Giuseppe	7.833	7	14.833
103	Vignati Gino	7.223	7.602	14.825
104	Vincenti Gaetano	7.213	7.610	14.823
105	Miccolis Giuseppe	7.116	7.700	14.816
106	Porceddu Bruno	7.416	7.390	14.806
107	Scoppa Alfonso	7	7.800	14.800
108	Evoli Giacomo	7.333	7.450	14.783
109	Rava Giacomo, legionario fiumano	7	7.760	14.760
110	Milella Domenico	7.083	7.670	14.753
111	Parisi Giuseppe	7.303	7.440	14.743
112	Auteri Pasqualino	7	7.730	14.730
113	Puma Emanuele	7.166	7.560	14.726
114	Sganga Matteo	7.433	7.280	14.713
115	Florio Armando	7	7.710	14.710
116	Spagnuolo Girolamo	7.500	7.200	14.700
117	Natalini Mario, iscritto al P.N.F. dal 20 febbraio 1922	7.316	7.380	14.696
118	Bava Aldo	7.523	7.150	14.673
119	Boianelli Raffaele	7.416	7.250	14.666
120	Monteverde Carlo Alberto	7	7.660	14.660
121	Lentini Francesco	7	7.656	14.656
122	Fedeli Giuseppe	7.120	7.530	14.650
123	Morini Giuseppe	7.026	7.010	14.036
124	Polimeni Paolo	7	7.600	14.600
125	Colla Salvatore	7.373	7.200	14.573
126	Pollastri Mario	7.083	7.470	14.553
127	Mercuri Michelangelo	7.333	7.210	14.543
128	Russo Mariano	7.383	7.150	14.533
129	Milioni Fausto, orfano di guerra	7.466	7.052	14.518
130	Sorrentino Roberto	7.316	7.200	14.516
131	Barbarossa Paolo	7.313	7.200	14.513
132	De Leo Alfonso	7	7.510	14.510
133	Cristallini Angelo	7.316	7.180	14.496
134	Esposito Renato	7.133	7.360	14.493
135	Condrò Guglielmo	7.283	7.206	14.489
136	Livoi Luigi	7.133	7.350	14.483
137	Giuliano Carlo	7.066	7.412	14.478
138	Feliziani Aurelio	7.466	7.010	14.476
139	Nutini Giulio	7.160	7.309	14.469
140	Montalto Giuseppe	7	7.460	14.460
141	Sarro Ugo	7.180	7.260	14.440
142	Lombardo Giovanni	7.333	7.080	14.413
143	Giuliani-Piccari Giorgio	7.383	7.020	14.403
144	Lo Mastro Domenico	7.083	7.300	14.383
145	Vecchi Gianluigi	7.166	7.160	14.326
146	Guiscardi Gualtiero	7.236	7.050	14.286
147	Perruggino Giovanni	7.016	7.250	14.266
148	Coletta Celestino	7.033	7.230	14.263
149	Sardella Alfredo	7.633	7.600	14.233

N. d'ord.	Cognome e nome	Votazione		Totale
		Media prove scritte	Prova orale	
150	Greco Arturo	7.166	7.060	14.226
151	Cappelli Domenico	7.213	6.990	14.203
152	Sebastianelli Americo	7.073	7.100	14.173
153	Montes Francesco	7.083	7.086	14.169
154	Caprioglio Quintino	7.003	7.160	14.163
155	Cavarra Gaetano	7.416	6.740	14.156
156	Romito Nicola	7.366	6.780	14.146
157	De Corato Giuseppe	7.113	7	14.113
158	Bovi Mario	7	7.110	14.110
159	Veneziano Angelo	7.133	6.960	14.093
160	Fabbri Antonio	7	7.086	14.086
161	Brusasco Giuseppe	7.070	7.010	14.080
162	Tedeschi Antonio	7.023	7.040	14.063
163	Patti Salvatore	7	7.056	14.056
164	Landi Mario	7	7.050	14.050
165	Monaco Cosimo	7.020	7	14.020
166	Manconi Pietro	7.133	6.840	13.973
167	Bisio Lorenzo	7.020	6.950	13.970
168	Pellegrino Giulio	7.383	6.570	13.953
169	Mazzei Carlo	7.076	6.850	13.926
170	Scorcia Mario	7	6.810	13.810
171	Caprioli Francesco	7.016	6.750	13.766
172	Murgia Luigino	7.083	6.610	13.693
173	Scarponi Gualberto	7.166	6.510	13.676
174	Negri Umberto	7.006	6.600	13.606
175	Pezzuto Giuseppe	7	6.600	13.600
176	Melis Ignazio	7	6.570	13.570
177	Antonini Nazzareno	7.026	6.500	13.526
178	Colonna Fulvio	7	6.520	13.520
179	Francia Armando	7.200	6.300	13.500
180	Buda Agostino	7.070	6.400	13.470
181	Ferrante Peppino	7.263	6.100	13.363
182	Macchi Antonio, orfano di guerra	7.220	6.100	13.320
183	Padovano Mario	7.113	6.200	13.313
184	Matone Vito Antonio	7.096	6.120	13.216
185	De Felice Enzo	7.050	6.006	13.056
186	Piacente Francesco-Paolo	7	6.050	13.050
187	Zannelli Matteo	7	6	13

Art. 2.

I segueti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine sottoindicato.

1. Guastini Mario
2. Ratto Aldo
3. Inuggi Giuseppe
4. Vitali Marcello
5. Leonardi Santo
6. Consili Gustavo
7. Straniero Luigi
8. Della Rocca Fiore
9. Mirti Domenico
10. Civitarese Ottorino
11. Cartasegna Guido
12. Montesoro Giovanni
13. Strano Stefano
14. Guadagnini Michelangelo
15. Lisio Mario
16. Zucchi Giovan Battista
17. Ranieri Fortunato
18. Sobrero Battista
19. Santoro Aristide
20. Campanini Darcisio
21. Gigliucci Vito
22. Amorosi Mario
23. Peris Elio
24. Nicolini Mario
25. Strini Alfredo
26. De Simone Umberto
27. Ancarani Giuseppe
28. Broggi Antonio
29. Zaini Giorgio
30. Costa Riccardo
31. Borriello Antonio
32. Canna Amedeo
33. Tortoriello Ciro
34. Corcos Paolo
35. Austria Alfredo
36. Morello Guido
37. Fidora Natale
38. Modica Gaspare
39. Maccagnani Antonio
40. Ponzillo Giuseppe
41. Compagnini Giuseppe
42. Martino Ettore
43. Di Tocco Guglielmo
44. Napolino Giusto
45. Piazza Rosario
46. Galli Pietro
47. Lingetti Giuseppe
48. Keller Gaetano
49. Selvaggio Gennaro
50. Veiluva Sabino
51. Bosso Maurizio
52. Crisarà Giovanni
53. Des Loges Giulio
54. Massa Aurelio
55. Mossoni Guerrino
56. Lancia Oscar
57. Leotta Giuseppe
58. Consagro Gaetano
59. Ponari Armando
60. Covello Luigi
61. Santi o Sessanta Guido
62. Lappa Natale
63. Barducci Mario
64. Vetere Mario
65. Salina Domenico
66. Della Pietra Giovanni
67. Castellano Alfonso
68. Corsi Emilio
69. Bibolini Pietro
70. Melodia Onofrio
71. Romani Platone
72. Maglioli Sergio
73. Savastano Edoardo
74. Mancini Arturo
75. Mastrorosa Vito
76. Sardiani Bruno
77. La Mantia Giovanni
78. Mancusi Antonio
79. De Toma Filippo
80. Passafiume Giovanni
81. Matricardi Agostino
82. Curcio Emanuele
83. Di Ciommo Pasquale
84. Furia Andrea
85. Chiappini Pietro
86. Principe Francesco
87. Rava Giacomo - Legionario fiumano
88. Natalini Mario - P.N.F. dal 20 febbraio 1922
89. Milioni Fausto - Orfano di guerra
90. Macchi Antonio - Orfano di guerra.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato.

1. Bellei Enrico
2. Meloni Giuseppe
3. Bertocci Renato
4. Manfredi Alfredo
5. Cadeddu Mario
6. Semeraro Domenico
7. Silvestro Domenico
8. Santucci Manlio
9. Santroni Walter
10. Puglionisi Leonardo
11. Tonicello Mirco
12. Marino Paolino
13. Flaccavento Salvatore
14. Smanio Romeo
15. Spatazza Leonardo
16. Nalli Giuseppe
17. Vignati Gino
18. Vincenti Gaetano
19. Miccolis Giuseppe
20. Porceddu Bruno
21. Scoppa Alfonso
22. Evoli Giacomo
23. Milella Domenico
24. Parisi Giuseppe
25. Auteri Pasqualino
26. Puma Emanuele
27. Sganga Matteo
28. Florio Armando
29. Spagnuolo Girolamo
30. Bava Aldo
31. Boianelli Raffaele
32. Monteverde Carlo Alberto
33. Lentini Francesco
34. Fedeli Giuseppe
35. Morini Giuseppe
36. Polimeni Paolo
37. Colla Salvatore
38. Pollastri Mario
39. Mercuri Michelangelo
40. Russo Mariano
41. Sorrentino Roberto
42. Barbarossa Paolo
43. De Leo Alfonso
44. Cristallini Angelo
45. Esposito Renato
46. Condrò Guglielmo
47. Livoi Luigi
48. Giuliano Carlo
49. Feliziani Aurelio
50. Nutini Giulio
51. Montalto Giuseppe
52. Sarro Ugo
53. Lombardo Giovanni
54. Giuliani-Piccari Giorgio
55. Lo Mastro Domenico
56. Vecchi Gianluigi
57. Guiscardi Gualtiero
58. Perruggino Giovanni
59. Coletta Celestino
60. Sardella Alfredo
61. Greco Arturo
62. Cappelli Domenico
63. Sebastianelli Americo
64. Montes Francesco
65. Caprioglio Quintino
66. Cavarra Gaetano
67. Romito Nicola
68. De Corato Giuseppe
69. Bovi Mario
70. Veneziano Angelo
71. Fabbri Antonio
72. Brusasco Giuseppe
73. Tedeschi Antonio
74. Patti Salvatore
75. Landi Mario
76. Monaco Cosimo
77. Manconi Pietro
78. Bisio Lorenzo
79. Pellegrino Giulio
80. Mazzei Carlo
81. Scorcia Mario
82. Caprioli Francesco
83. Murgia Luigino
84. Scarponi Gualberto
85. Negri Umberto
86. Pezzuto Giuseppe
87. Melis Ignazio
88. Antonini Nazzareno
89. Colonna Fulvio
90. Francia Armando
91. Buda Agostino
92. Ferrante Peppino
93. Padovano Mario
94. Matone Vito Antonio
95. De Felice Enzo
96. Piacente Francesco Paolo
97. Zannelli Matteo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 febbraio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: Di Revel.

(797)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.